



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

### **DECRETO N. 38 del 21 gennaio 2026**

**Ordinanza speciale n. 40 del 30 dicembre 2022 “Ripristino delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di Pretare, Piedilama, Vezzano, Pescara del Tronto, Tufo, Capodacqua, Trisungo in Comune di Arquata del Tronto”. Conferimento incarichi per l’anno 2026 per la Struttura di monitoraggio e supporto al complesso degli interventi: Ing. Barbara Marchetti e Alessandro Nicastro.**

**Il Commissario straordinario del Governo** per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

**Visto** il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni;

**Visto** l’art. 1, comma 570, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”*, con il quale il termine della gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2026;

**Visto** l’art. 1, comma 590, della citata legge 30 dicembre 2025, n. 199, con il quale è stato aggiunto il comma 4-decies all’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2026;

**Visto** l’articolo 50, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dall’articolo 57, comma 3-ter del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 2020, il quale ha previsto, tra l’altro, che alla Struttura del Commissario straordinario sono assegnati fino a cinque esperti incaricati ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001, stabilendo allo stesso art. 57, comma 3-quater, un importo massimo di 40.000 euro per ciascun incarico;

**Visto** il citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 ed in particolare l’articolo 50 rubricato *“Struttura del Commissario straordinario e misure per il personale impiegato in attività emergenziali”*, il quale stabilisce:

- al comma 1, che il Commissario straordinario, nell’ambito delle proprie competenze e funzioni, opera con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate e disciplina l’articolazione interna della struttura anche in aree e unità organizzative con propri atti in relazione alle specificità funzionali e di competenza;

- al comma 3-quinquies, che alle spese per il funzionamento della struttura commissariale si provvede con le risorse della contabilità speciale prevista dall’articolo 4, comma 3, del medesimo decreto n.189 del 2016;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

**Visto** il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l’articolo 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n.42 del 2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-Commissari, responsabili di uno o più interventi;

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, in particolare l’articolo 7, comma 6, il quale prevede che le Amministrazioni pubbliche, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi individuali di collaborazione e consulenza, con contratti di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione;

**Vista** l’ordinanza speciale, del 30 dicembre 2022, n. 40, recante “*Ripristino delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di Pretare, Piedilama, Vezzano, Pescara del Tronto, Tufo, Capodacqua, Tri-sungo in Comune di Arquata del Tronto*”;

**Visto** il decreto n.1181 del 30 dicembre 2025, con cui il Commissario ha confermato i sub Commissari per tutte le attività connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

**Vista** l’ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante “*Indirizzi per l’esercizio dei poteri commissariali di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”, e successive modifiche;

**Vista** l’ordinanza commissariale 6 dicembre 2023, n. 159, recante “*Organizzazione della Struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016*”;

**Visto**, in particolare, l’art. 4, comma 3, ai sensi del quale “*Le professionalità esterne di cui al comma 2, il cui costo è ricompreso nel limite del 2% dell’importo dei lavori, nelle more dell’attivazione delle Convenzioni di cui all’articolo 8, ultimo capoverso, dell’ordinanza n. 110 del 2020, possono essere*



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

*individuate dal sub Commissario: a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000,00 nel caso di affidamento di servizi ad operatori economici; b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno 10 giorni e valutazione comparativa dei curricula, nel caso di incarichi di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001; c) senza procedura comparativa, nelle ipotesi di cui all'articolo 2 dell'ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021, come modificata con ordinanza speciale n. 32 del 1 febbraio 2022”;*

**Visto** l'art. 2, comma 1, dell'ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021, come modificata con ordinanza speciale n. 32 del 1 febbraio 2022, ai sensi del quale “*Le professionalità esterne di cui si possono avvalere, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le Strutture di supporto per l'attuazione degli interventi previste nelle ordinanze speciali adottate ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, possono essere individuate, in ragione dell'urgenza, anche in assenza di procedura comparativa in deroga al comma 6-bis del medesimo articolo 7, all'interno degli elenchi di cui all'articolo 2 dell'ordinanza n. 114 del 2021 ovvero degli elenchi disponibili presso altri enti o soggetti pubblici”;*

**Considerato** che con nota del 7 giugno 2024, prot. CGRTS-0022482, il Sub Commissario, Ing. Gianluca Loffredo, ha rappresentato la necessità di attivare la Struttura di supporto prevista dall'articolo 4 dell'ordinanza speciale n. 40 del 2022, proponendo l'affidamento diretto agli ingegneri Barbara Marchetti e Alessandro Nicastro;

**Tenuto conto** che gli incarichi sono stati già conferiti con precedenti decreti e che si ravvisa l'esigenza di proseguirli in continuità, al fine di garantire la rapida e concreta realizzazione degli interventi;

**Tenuto conto** che il Sub Commissario, Ing. Gianluca Loffredo, nella relazione allegata alla sopracitata richiesta del 7/06/2024, ha determinato il compenso del professionista attraverso la quantificazione dell'impegno richiesto in relazione alle attività da svolgere, con riferimento ai parametri di costo utilizzati da Invitalia S.p.A., proponendo un corrispettivo di € 30.000,00, annuo lordo omnicomprensivo, da far gravare sulle somme previste quali finanziamento degli interventi oggetto dell'ordinanza speciale n. 40/2022, entro il limite del 2% dell'importo previsto per i lavori, che resta invariata per l'anno 2026;

**Ravvisata** l'esigenza di continuare ad avvalersi della collaborazione dei seguenti esperti: **Ing. Barbara Marchetti e Ing. Alessandro Nicastro**, già incaricati con precedenti decreti, al fine di assicurare un contributo qualificato nell'ambito della Struttura di supporto al complesso degli interventi dell'ordinanza speciale n. 40/2022, al fine della rapida e concreta realizzazione degli interventi oggetto dell'ordinanza speciale citata;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

**Considerato** che il Commissario straordinario e la Struttura commissariale si attengono in proposito al “*Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell’etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”, approvato con DPCM 13/12/2024;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”, e in particolare l’articolo 2, comma 3, che estende gli obblighi previsti nel medesimo codice di comportamento a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo;

**Visto** l’art. 33 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, rubricato “*Controllo della Corte dei conti*” il quale stabilisce che sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti i provvedimenti di natura regolatoria ed organizzativa, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dal Commissario Straordinario;

### **D E C R E T A**

1. Sono conferiti per l’anno 2026, in continuità rispetto ai precedenti conferimenti, gli incarichi in qualità di esperti all’Ing. Barbara Marchetti e all’Ing. Alessandro Nicastro, nell’ambito della *Struttura di monitoraggio e supporto al complesso degli interventi* prevista dall’articolo 4 dell’Ordinanza speciale n. 40 del 30 dicembre 2022;

2. Il conferimento degli incarichi è disposto al fine di consentire la prosecuzione delle attività in essere, di particolare complessità e di carattere essenziale e indispensabile, connesse ai processi di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia, nonché di assicurare l’esercizio delle funzioni e l’adempimento degli obblighi previsti dal decreto-legge n. 189 del 2016 e dalle ordinanze commissariali;

3. Con successiva sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro autonomo, ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del Codice civile, saranno disciplinati la durata, le modalità di svolgimento, gli obblighi e le modalità di erogazione del compenso degli incarichi, fino al 31 dicembre 2026 o fino alla cessazione anticipata della gestione commissariale, determinato in un importo annuo lordo onnicomprensivo pari a euro 30.000,00 (trentamila/00);

4. La spesa relativa agli incarichi di cui al presente decreto grava sulla contabilità speciale intestata al Commissario, di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

5. Gli esperti operano in qualità di soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell’articolo 2-quaterdecies, comma 2, del decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni.



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

6. Gli esperti sono tenuti ad attenersi al “*Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell’etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”, approvato con DPCM 13 dicembre 2024, nonché ad ogni ulteriore disposizione emanata dal Commissario straordinario e/o dalla Direzione generale in materia di prevenzione della corruzione e di repressione dei fenomeni di illegalità;
7. L’efficacia del presente decreto e la decorrenza degli incarichi relativi agli esperti dipendenti di pubbliche amministrazioni sono subordinate all’acquisizione dell’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico rilasciata, ai sensi dell’articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, dall’amministrazione di appartenenza, nonché alla presentazione della dichiarazione di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi e di cause di inconferibilità o incompatibilità, ai sensi del decreto legislativo n. 39 del 2013 e della legge n. 190 del 2012;
8. Il presente decreto è pubblicato ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni e integrazioni, sul sito istituzionale del Commissario, nella sezione *Amministrazione trasparente*.

Il Commissario straordinario  
Sen. Avv. Guido Castelli